



Tribunale di Monza
Quarta Sezione Civile

Il Tribunale di Monza, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Laura Gaggiotti	Presidente
dott.ssa Michela Benedetta Bordieri	Giudice rel.
dott. Ethel Matilde Ancona	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento ex artt. 739 c.p.c. iscritto al n. 7374 dell'anno 2025, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 18/11/2025 avverso il decreto del Giudice tutelare emesso in data 23.10.2025 relativo all'autorizzazione concernente l'istanza dell'^{Parte} dott. CP_1 a - resistere in giudizio sia alla domanda di arbitrato sia al ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. promossi da CP_2 ; - a promuovere tutte le iniziative giudiziali e stragiudiziali per ottenere il rilascio del compendio immobiliare di proprietà della società sito in Cossato (BI) denominato "Villa Katuscia"

DA

CP_2 (CF: C.F._1) Pt_2 (MB) 16/05/1986 rappresentata e difesa dall'Avv. SINISCALCHI GUSTAVO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, giusta procura in atti;

RICORRENTE

CONTRO

Dott. CP_1 in qualità di amministratore di sostegno di Parte_3 (CF:) rappresentato e difeso dall'Avv., ed elettivamente domiciliato presso lo studio quest'ultimo, giusta procura in atti;

RESISTENTE

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO

Il Collegio,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.1.2026;

OSSERVA

Con ricorso introduttivo CP_2 proponeva reclamo avverso il decreto emesso dal Giudice tutelare n. 15882/2025 il 23.10.2025 nell'ambito della procedura dell'amministratore di sostegno di Parte_3 . Lo stesso rappresentava che l'iniziativa per la nomina di ^{Parte} per il nonno Pt_3

[...] era stata sua; che il decreto di nomina di ^{Parte} nella persona della dott. ^{CP_1}, nulla prevedeva in merito alla gestione della società Immobiliare Grigna Sas di ^{Parte_3}, di cui l'amministrato era socio accomandatario; che al primo giudice tutelare dott. Tiezzi, era subentrato il dott. ^{Persona_1} che non aveva mai incontrato personalmente l'amministrato; che una volta divenuto incapace naturale il sig. ^{Parte_3}, i suoi figli non avrebbero "onorato gli impegni che, quale legale rappresentante della società, egli aveva assunto con il dott. ^{CP_2}"; che ai primi di agosto u.s., con l'avallo della dott. ^{CP_1}, ^{Parte_3} sarebbe stato sostituito nella carica di socio accomandatario dal figlio ^{Parte_4} e che nella medesima occasione ^{CP_2} sarebbe stato escluso dalla società (tanto che lo stesso ^{CP_2} proponeva giudizio arbitrale per ottenere l'annullamento della predetta delibera); che la variazione dell'assetto societario non era stata depositata presso il registro delle imprese nel termine di trenta giorni e che a tutt'oggi tale adempimento non sarebbe stato svolto; nelle more il dott. ^{CP_2} proponeva istanza di mediazione e poi azione in giudizio contro la società di famiglia lamentando il mancato rispetto degli accordi sopra citati. Il reclamante rappresentava che – sebbene la società avesse nominato un nuovo socio accomandatario, che aveva anche accettato la carica di amministratore, l'^{Parte} aveva chiesto al Giudice tutelare di essere autorizzata a costituirsi in giudizio quale legale rappresentante dell'Immobiliare Grigna sas, sia nel procedimento arbitrale sia in quello ex art. 281 decies c.p.c., promossi entrambi dal dott. ^{CP_2} (in realtà anche per promuovere azioni a tutela del patrimonio immobiliare della Grigna Immobiliare). L'istanza non sarebbe stata preceduta da una consultazione con l'amministrato e non spiegherebbe le ragioni per le quali lo stesso ^{Parte_3} non possa svolgere personalmente quel compito. Peraltro, il reclamante un mese prima aveva anche chiesto la sostituzione dell'ADS. Il Giudice tutelare fissava udienza per il 23 ottobre 2025 per analizzare differenti istanze, all'esito della quale pronunciava anche il decreto impugnato. Il dott. ^{CP_2} con specifico riferimento all'autorizzazione a costituirsi in giudizio all'^{Parte} ne veniva a conoscenza esaminando la costituzione in giudizio dell'^{Parte} nel procedimento davanti al Tribunale di Monza avvenuta il 3 novembre 2025 nel proc. n. 5652/2025 R.G.

Impugnava il decreto del Giudice tutelare sotto tre differenti profili:

- violazione dell'art. 407 co. 2 c.c.; lamenta il ricorrente che *“l'ampliamento dei poteri dell'amministratore di sostegno comporta una corrispondente limitazione della capacità d'agire del beneficiario. In astratto non è in discussione la facoltà del Giudice tutelare di procedere, anche d'ufficio, in tal senso. In concreto, però, questa facoltà è stata esercitata al di fuori delle condizioni che la legittimano. ... Infatti, il provvedimento impugnato è stato emesso da Giudice persona fisica diverso da quello che, a suo tempo, aveva incontrato l'anziano. In altri termini, il Giudice tutelare ha accentuato la limitazione della capacità d'agire di un beneficiario che non ha mai visto e di cui non ha nemmeno tentato di apprezzare*

la residua idoneità. Per giunta il Magistrato si è pronunciato sulla base di un'istanza dell'amministratore di sostegno priva di qualsiasi riferimento alle condizioni del beneficiario";

- *violazione dell'art. 405 c.c.; il reclamante rileva come “il Giudice tutelare non può assolutamente autorizzare l'Parte_ gestire beni o patrimoni di terzi, nemmeno in via mediata e temporanea. Per questa ragione l'Parte_ non può assumere le funzioni che in precedenza erano espletate dal beneficiario e relative alla gestione di una società. Permettergli di sostituire l'accomandatario significa autorizzarlo a disporre indirettamente delle quote sociali degli accomandanti. Accomandanti che, giova sottolinearlo, non gli hanno conferito alcun mandato, ma anzi hanno nominato un nuovo accomandatario”;*
- *violazione dell'art. 2318 c.c. rappresenta il reclamante che “l'amministrazione della società in accomandita può essere conferita solo ai soci accomandatari. Il primo agosto del 2025 è stato nominato socio accomandatario e amministratore il sig. Parte_4 Il Giudice tutelare ne era a conoscenza, ... la società, i soci e lo stesso amministratore di sostegno, d'altronde, non hanno mai negato l'intervenuta nomina. Si sono trincerati dietro la mancata iscrizione della variazione al registro delle imprese, tentando di trarne vantaggio da un'omissione che seppur depenalizzata, costituisce tutt'ora illecito. In ogni caso, per le società di persona l'adempimento non ha natura di pubblicità costitutiva e quindi non incide sulla validità dell'atto da depositare. Ad ogni effetto di legge, quindi, dall'agosto del 2025 la società ha un amministratore pienamente capace, cui compete anche la rappresentanza in giudizio.*

Il decreto impugnato, pertanto, esautorando di fatto l'accomandatario, è stato emesso in violazione delle norme codicistiche che stabiliscono i poteri degli organi sociali. Il reclamante può legittimamente avvalersi dell'intervenuta nomina nel presente procedimento, poiché, alla luce degli artt. 2193 e 2300 del codice civile, l'omissione della pubblicità è irrilevante sotto due differenti aspetti.

In primo luogo, perché la mancata pubblicazione impedisca di opporre la variazione ai terzi, ma non impedisce ai terzi di opporla alla società.

In secondo luogo, perché l'inopponibilità non sussiste qualora i terzi siano in altro modo a conoscenza dell'atto. Ebbene, il reclamante ha preso visione della variazione nell'ambito della procedura di mediazione e quindi può legittimamente invocare nel presente procedimento”.

Si costituiva in giudizio la dott. CP_1 con l'avv. Zimbaldi. Eccepiva preliminarmente la tardività del reclamo, essendo il reclamante venuto a conoscenza del provvedimento impugnato il 3 novembre 2025 ed essendo stato depositato reclamo “il 18 novembre 2025” (cit).

Nel merito osservava quanto segue. Rilevava come rispetto al giudizio arbitrale introdotto dal dott. CP_2 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di agosto 2025, in quella sede non sarebbe stata oggetto di contestazione i poteri di rappresentanza della dott. CP_1 della società Grigna sas; osservava che CP_2 parte dal presupposto, a dire di parte resistente errato, di essere socio accomandante della società Immobiliare Grigna sas, mentre “in realtà, quale erede

della nonna sig. CP_3 accomandante deceduta, è solo creditore di una somma di denaro equivalente al valore della quota societaria già posseduta dalla propria dante causa”, somma che gli sarebbe stata comunque offerta.

Comunicava che, a seguito dell’autorizzazione del GT, l’^{Parte} ritenendo che CP_2 detenga *sine titulo* il complesso immobiliare sito in Cossato (BI), di proprietà della Immobiliare Grigna sas, ha presentato un’istanza di mediazione davanti all’organismo territorialmente competente, mediazione cui CP_4 non ha aderito.

Inoltre, osserva il difensore di parte resistente, CP_2 avrebbe partecipato all’udienza del 23.10.2025, convocata dal Giudice tutelare per discutere anche l’istanza dell’^{Parte} oggetto del provvedimento oggi reclamato, e pertanto, avendo la visibilità su quel fascicolo, ben poteva essere a conoscenza del contenuto del provvedimento autorizzatorio.

Quanto alla mancata audizione del beneficiario da parte del dott. Persona_1 osservava la difesa di parte reclamata come tale adempimento era stato svolto, peraltro alla presenza del reclamante, dalla dott. Tiezzi e che in quella sede erano emerse con evidenza “ le condizioni di eloquio del sig. Parte_3 ”, tanto che “non si vede quale utile interlocuzione avrebbe potuto e potrà eventualmente avere il Giudice tutelare con il beneficiario, se non attraverso frasi incoerenti e sconnesse, ... pronunciate da un soggetto che risulta privo della capacità di esprimere i propri bisogni e le proprie esigenze”. Richiamava alcuni documenti medici da cui si evincerebbero le condizioni cliniche di Parte_3 , peraltro prodotte nella procedura di ADS proprio da CP_2 e quanto riportato nel ricorso per apertura dell’ADS da parte dello stesso reclamante. Evidenziava come la pronuncia citata da parte reclamante in ordine all’audizione della persona beneficiaria riguardasse due differenti procedure, e come le esigenze della parte beneficiaria dovessero essere valutate in presenza di volontà contraria proveniente da persona lucida. Quanto alla violazione dell’art. 405 c.c., parte resistente evidenziava come l’^{Parte} si è sempre mosso nel perimetro del provvedimento autorizzativo della dott. Tiezzi e che era logico che l’^{Parte} ha dovuto occuparsi anche della gestione dell’amministrazione della società di cui Parte_3 era socio accomandatario, ivi compresa la sua sostituzione. E che comunque nell’ambito della gestione della predetta società, la dott. CP_1 avrebbe sempre chiesto autorizzazioni al Giudice tutelare per agire a tutela degli interessi del beneficiario. Riferiva inoltre che l’iniziativa di modificare la compagine societaria era partita dal sig. Parte_4 e che tuttavia si era arenata a causa dell’impugnazione da parte di CP_2 della delibera avente ad oggetto la sostituzione del socio accomandatario. Affermava che la nomina era avvenuta in

una “pre-delibera”, che avrebbe dovuto poi essere formalizzata davanti a un notaio. Ne conseguirebbe che la nomina di **Parte_4** non è iscritta nel registro delle imprese a causa dell’opposizione promossa dal reclamante.

Riteneva pertanto che non sussistesse neppure la violazione dell’art. 2318 c.c. Osservava inoltre l’atteggiamento contraddittorio di parte reclamante: da una parte impugnava la delibera assembleare considerandole illegittima, dall’altro, in sede di reclamo si avvaleva di tale delibera per inficiare i poteri dell’ADS nelle iniziative giudiziarie (in particolare la costituzione in giudizio nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c.).

In sede di udienza le parti osservavano quanto segue.

La parte reclamante in punto di eccezione di tardività osservava che la previsione di un termine perentorio comporta che lo stesso decorra da un atto specificamente previsto dalla legge, che non consenta equipollenti; rilevava di aver contestato in ogni sede la costituzione della dott. **CP_1** in ogni sede processuale; rappresentava di non aver aderito alla mediazione presentata dall’organo di mediazione di Biella non ritenendola obbligatoria; ribadiva le doglianze già evidenziate in ricorso. La parte resistente si riportava agli atti e insisteva per il rigetto del reclamo.

Occorre premettere che:

- il procedimento concernente la nomina dell’amministratore di sostegno e il conseguente controllo che il Giudice tutelare opera sugli atti compiuti dallo stesso e fintanto che permane la nomina rientra nell’ambito della c.d. volontaria giurisdizione. È noto che tale procedimento si caratterizza in sostanza in un’attività amministrativa del diritto privato affidata ad organi giurisdizionali; la stessa non è diretta a risolvere controversie, ma al controllo di una gestione, di un negozio o di un affare, per la cui conclusione è necessario l’intervento di un giudice;
- che quanto alla disciplina procedurale, la stessa si caratterizza per la snellezza del procedimento; l’assenza di una procedura dettagliata e la conseguente semplicità del procedimento si spiegano in ragione dell’esigenza di massima finalizzazione, che impone di non dare rilievo a contestazioni che non evidenzino un’effettiva lesione degli interessi tutelati dalla procedura e, all’opposto, di dare rilievo massimo all’esito di effettivo conseguimento dello scopo.

Non ricorre dunque una procedura contenziosa, quanto piuttosto di diritto oggettivo; gli organi sono il giudice tutelare e l’amministratore di sostegno. Soggetti portatori di interessi correlati alla procedura possono certamente sollecitare l’attenzione dell’amministratore ovvero del giudice in merito alla correttezza della stessa, ma certo non ponendosi quali parte antagoniste aventi diritto

a un provvedimento che statuisca in merito a eventuali, allegati diritti, ma solo nei limiti in cui ciò sia indice di un'inadeguatezza della gestione.

Ciò premesso, osserva preliminarmente il Collegio che il reclamo risulta depositato il 14 novembre 2025 e non il 18 novembre 2025 (data del provvedimento di assegnazione del reclamo al Giudice relatore da parte del Presidente), quindi nel termine di dieci giorni dalla conoscenza da parte di CP_2 del provvedimento del Giudice tutelare che ha inteso impugnare in questa sede. Pertanto il reclamo deve intendersi tempestivo.

Il reclamo è infondato nel merito.

Quanto alla violazione dell'art. 407 co. 2 c.c. rileva il Tribunale come la doglianza sia priva di fondamento. La procedura di nomina di amministratore di sostegno prevede che venga effettuata un'audizione della persona interessata dalla procedura ai sensi dell'art. 407 c.c.; la sola circostanza che venga modificata la persona fisica del Giudice non comporta in alcun modo che debba essere nuovamente sentita la parte amministrata, neppure nell'ipotesi - paventata da parte reclamante - in cui in astratto il provvedimento del GT determinerebbe un'ulteriore limitazione della capacità giuridica del beneficiario. Del resto, se fosse necessario procedere alla nuova audizione per apprezzarne le residue capacità, come chiede il reclamante, la stessa esigenza sussisterebbe anche per lo stesso giudice persona fisica, per comprendere, ogni volta, se quello specifico atto l'amministrato è in grado di compierlo da solo o meno. A nulla rileva, inoltre, che l^{Parte} non abbia richiamato le condizioni del beneficiario nella sua istanza di autorizzazione, essendo il Giudice a conoscenza delle condizioni dell'amministrato dagli atti presenti nel fascicolo dell'amministrazione di sostegno, dati che consentono una valutazione delle condizioni del beneficiario. Quanto alla giurisprudenza richiamata nel reclamo, la stessa opera un riferimento alla rinnovazione dell'audizione nell'ambito di una differente procedura per la medesima persona (dapprima procedimento di interdizione, poi procedimento per la nomina dell'amministrazione di sostegno) e non nell'ambito del medesimo procedimento di volontaria giurisdizione.

Quanto alla lamentata violazione dell'art. 405 c.c. il reclamante osserva che il primo agosto 2025 è stato nominato accomandatario e amministratore della società Grigna Immobiliare il sig. Parte_4 e che tale delibera risulterebbe valida e opponibile a chiunque ne abbia conoscenza. Poiché il reclamante ne sarebbe venuto a conoscenza nell'ambito della procedura di mediazione, allora nei suoi confronti la delibera di modifica del socio accomandatario sarebbe efficace e quindi, implicitamente, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non sarebbe più socio accomandatario. Di conseguenza l'affermazione secondo cui *“il giudice tutelare non può*

assolutamente tutelare l'^{Parte} a gestire beni o patrimoni di terzi” sembra doversi intendere nel senso che l'^{Parte} rappresenta ^{Parte_3} in sé, ma non rispetto alla sua posizione di socio accomandatario; ciò poiché il socio accomandatario sarebbe stato sostituito con la delibera dell’agosto 2025, e pertanto non avrebbe voce in capitolo nelle iniziative giudiziarie portate avanti da ^{CP_2}

Anche questo motivo appare infondato. L’atto autorizzativo del Giudice tutelare è volto a tutelare la posizione economica di ^{Parte_3} anche a fronte di iniziative giudiziarie che, se fondate (come nel caso di specie l’impugnazione della delibera di ^{Parte_4} come socio accomandatario), potrebbero determinare effetti anche sul patrimonio dell’amministrato. Occorre precisare peraltro che, come si desume *a contrario* dalla previsione dell’art. 374 c.c., l'^{Parte} non necessita di autorizzazione per intervenire in giudizi, nei quali il beneficiario risulta convenuto. Ne consegue che risulta assolutamente diligente, in un caso come quello in esame (in cui vi è incertezza sulla sorte di atti giuridici che potrebbero determinare effetti sulla posizione del beneficiario) la richiesta dell'^{Parte} di essere autorizzato a intervenire nelle iniziative contenziose promosse nei confronti della società da parte di ^{CP_2} nonché corretto dal punto di vista giuridico la richiesta autorizzazione a promuovere le iniziative volte a ottenere il rilascio del patrimonio immobiliare della società Grigna; per gli stessi motivi, risulta conforme all’interesse dell’amministrato l’autorizzazione concessa dal Giudice tutelare. Ogni valutazione in merito alla legittimazione passiva o attiva nelle cause resta ovviamente di competenza del Giudice di volta in volta adito.

In una situazione di incertezza in ordine all’esito della delibera della sostituzione del socio accomandatario, non compete a questo Tribunale valutare la violazione o meno delle norme in materia di società di persone, essendo oggetto del presente giudizio la valutazione della correttezza dell’operato del Giudice tutelare, che nel caso di specie, risulta in termini positivi.

I rilievi contenuti nel reclamo, peraltro, si pongono o in termini formalistici o senza riferimenti a un interesse dell’amministrato che si assume violato (per es. rappresentando il rischio che l’autorizzazione a intervenire in cause cui non è legittimato espongano il beneficiario al pagamento di spese di lite), mostrando così come l’interesse sotteso all’impugnativa dell’atto del Giudice tutelare appaia più orientato a soddisfare le esigenze del reclamante, che non quelle dell’amministrato stesso. La circostanza corrobora quindi l’infondatezza del ricorso.

Consegue la condanna della parte reclamante alla rifusione delle spese di lite a favore della parte resistente nella misura di euro 2336,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. att. c.p.c.,

Per Questi Motivi, definitivamente pronunciando

Il Tribunale di Monza:

- **rigetta** il reclamo;

- **condanna** parte reclamante alla rifusione delle spese di lite a favore di controparte nella misura di euro 2336,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Decreto *immediatamente esecutivo ex lege*.

Si comunichi.

Così deciso in Monza, in camera di consiglio, in data 8 gennaio 2026.

Il Presidente

Laura Gaggiotti

Il giudice est.

Michela Benedetta Bordieri